

STATUTO Comunità della Valle di Sole

- Approvato in data 28.01.2009 dal Collegio dei Sindaci dei Comuni della Valle di Sole
- Modificato con delibere del Consiglio di Comunità n. 20 del 30.01.2016 e n. 7 del 03.04.2017

PREAMBOLO	5
TITOLO I - PRINCIPI	7
Art. 1. Costituzione, denominazione e sede	7
Art. 2. Finalità	7
Art. 3. Autonomia	7
Art. 4. Stemma e gonfalone.....	8
Art. 5. Leale collaborazione e sussidiarietà orizzontale.....	8
TITOLO II – PARTECIPAZIONE	9
Art. 6. Principi generali	9
Art. 7. Regolamento	9
Art. 7 bis Processi partecipativi di cui al Capo V ter della L. P. n. 3/2006	9
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE	10
Art. 8. Petizioni e proposte	10
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE	10
Art. 9. Consultazione popolare	10
Art. 10. Consulta dei giovani	11
Art. 11. Consulta degli anziani.....	11
Art. 12. Consulta delle pari opportunità	11
Art. 13. Consulta delle categorie economiche	12
Art. 14. Altre Consulte	12
CAPO III – REFERENDUM	12
Art. 15. Norme generali	12
Art. 16. Esclusioni	13
Art. 17. Referendum propositivo.....	13
Art. 18. Referendum consultivo	14
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI	15
Art. 19. Organi di Comunità.....	15
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	15
SEZIONE I – Il Consiglio	15
Art. 20 Composizione.....	15
Art. 21. Attribuzioni.....	16
Art. 22. Funzionamento.....	16
SEZIONE II – Il Presidente	17
Art. 23. Elezione.....	17
Art. 24. Attribuzioni.....	17
Art. 25. Consigliere delegato	18
SEZIONE III – Il Comitato esecutivo	18

Art. 26. Composizione	18
Art. 27. Attribuzioni e funzionamento	18
SEZIONE IV – Norme generali.....	20
Art. 28. Mozione di sfiducia costruttiva	20
Art.29 Cause di incompatibilità ed ineleggibilità.....	20
Art.30 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità.....	20
Art.31 Disciplina della proroga degli organi.....	21
CAPO II – IL CONSIGLIERE DELLA COMUNITA’	22
Art. 32 Prerogative dei Consiglieri	22
CAPO III – ALTRI ORGANI.....	22
Art. 33 Gruppi consiliari e capigruppo.....	22
Art. 34. Le Commissioni.....	23
Art. 35 Organo di revisione economico-finanziaria	23
TITOLO IV – COMPETENZE	24
Art. 36. Principi generali.....	24
Art. 37 Trasferimento di funzioni, compiti e attività da parte della Provincia	24
Art. 38 Attribuzioni di funzioni, compiti e attività da parte dei Comuni.....	25
Art. 39. Servizi pubblici da gestire su ambiti territoriali ottimali	25
Art. 40. Ulteriori competenze	27
TITOLO V - GARANZIE	28
Art. 41 Ricorso in opposizione	28
Art. 42. Il Difensore civico	29
Art. 43. Incompatibilità e ineleggibilità.....	29
Art. 44. Attivazione dell’istituto	29
TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	30
Art. 45. Principi	30
Art. 46. Organizzazione	30
Art. 47. Il Segretario Generale	31
Art. 48. Responsabili di struttura.....	31
Art. 49. Avvalimento.....	32
Art. 50 Presidenza delle Commissioni giudicatrici di concorso e di gara	32
Art. 51. Rappresentanza in giudizio	32

TITOLO VII – ATTIVITA’	33
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	33
Art. 52. <i>Enunciazione dei principi generali</i>	33
Art. 53. <i>Convocazioni e comunicazioni</i>	33
Art. 54 <i>Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni</i>	33
Art. 55. <i>Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni</i>	33
CAPO II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA	34
Art. 56. <i>I regolamenti</i>	34
Art. 57. <i>Sanzioni amministrative</i>	34
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	34
Art. 58. <i>Procedimento amministrativo</i>	34
Art. 59. <i>Istruttoria pubblica</i>	35
Art. 60. <i>Regolamento sul procedimento.....</i>	35
TITOLO VIII – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	36
CAPO I – PROGRAMMAZIONE	36
Art. 61 <i>Strumenti di programmazione della Comunità.....</i>	36
Art. 62 <i>Programmazione strategica</i>	36
Art. 63. <i>Programmazione attuativa</i>	37
CAPO II – CONTROLLO.....	38
Art. 64. <i>Controllo sulla programmazione strategica</i>	38
Art. 65. <i>Controllo sulla programmazione attuativa</i>	38
TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	39
Art. 66. <i>Revisioni dello Statuto.....</i>	39
Art. 67. <i>Rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai Comuni.....</i>	39
Art. 68. <i>Norme transitorie e finale</i>	39

PREAMBOLO

La Valle di Sole, con le convalle di Peio e Rabbi, rappresenta un territorio geograficamente omogeneo della regione alpina del Trentino, occupando la parte superiore del bacino del fiume Noce, coronata e quasi protetta dai gruppi montuosi dell'Adamello - Presanella, dell'Ortles - Cevedale e del Brenta, e distendendosi lungo l'asse est - ovest, avendo il sole come punto di riferimento costante e vivificante.

I passi alpini e i varchi aperti nelle montagne hanno permesso nei millenni passaggi e scambi di persone, materie, tecnologie, forme artistiche e valori, trasformando la marginalità geografica in una opportunità di dialogo fra culture diverse. La precoce cristianizzazione della valle ha impresso nel carattere degli abitanti i segni della socialità fraterna e ha marcato l'ambiente con i campanili delle chiese, delle cappelle e dei segni del sacro.

Un popolo piccolo, *“amico del lavoro, uso alla fatica, risparmiatore, sveglio e furbo, attaccato alla sua terra, affezionato alla famiglia, rispettoso della proprietà, frugale, pulito e sobrio, capace di imprenditorialità, orgoglioso delle sue capacità di uomo che sa trasformare la natura senza violentarla”* (Silvestri, 1879) ha saputo mantenere nei secoli le sue caratteristiche peculiari, senza abdicare ai principi fondamentali della sua storia e senza chiudersi in gretti egoismi e solitari percorsi di autarchia.

Per ottocento anni fedeli sudditi del principato vescovile di Trento, i Solandri hanno sempre difeso ad oltranza la loro attitudine all'autonomia operativa, alla libera ed innovativa interpretazione delle modalità migliori di gestione del loro territorio, alla salvaguardia dei vasti beni comuni, alla tutela intelligente dell'ambiente. Essi si sono segnalati per aver dato ad altri territori e stati, anche lontani, attraverso il fenomeno dell'emigrazione, validi apporti di innovazione, di sviluppo tecnologico, di imprenditorialità e di umanità.

La compattezza geografica della valle, la diffusa consuetudine di stili di vita coerenti con le esigenze di un territorio aspro e forte, un comune sentire di aperta e solidale socialità, la percezione di una identità di base sottesa alle singole comunità di villaggio, hanno acconsentito il maturare nei secoli di forme condivise di autogoverno e di intesa istituzionale, per la gestione di beni, la produzione di servizi e lo sviluppo di economie.

Dalla istituzione del “sindacato” di valle, operativo durante il principato vescovile, alla unificazione giudiziaria del distretto di Malé, durante il dominio austro-ungarico; dalle varie forme di “concorrenza stradale”, alle istanze cooperativistiche per la produzione di servizi ed il consumo di beni, passando attraverso compartecipazioni solidali alla gestione di settori quali la pubblica assistenza, l'agricoltura, la scuola, la cultura; dall'Azienda autonoma di cura e soggiorno delle valli di Sole, Pejo e Rabbi alla attuale Azienda per il turismo della Valle di Sole; dalla Comunità della Valle di Sole istituita nel 1961 *“per curare gli interessi generali delle popolazioni delle Valli”*, al Comprensorio C7, che per lunghi e fruttuosi anni ha guidato lo sviluppo urbanistico e sociale della popolazione; dalla prima USL che ha permesso l'impianto di un moderno servizio per la salute nella periferia all'odierno Distretto Sanitario, da sempre la

Valle di Sole ha saputo interpretare dimensioni amministrative ed istituzionali comuni ed unitarie, manifestando una identità consapevole e decisamente caratterizzata, pur se aperta e dialogante.

La Comunità si riappropria e reinterpreta oggi, secondo le moderne esigenze della efficacia, della efficienza, della qualità della vita, del recupero dei valori tradizionali e della socialità imprenditoriale e cooperativistica, storie e forme di collaborazione antica, praticate nei tempi passati, riconosciute dal senso civico della popolazione, manifestate attraverso i risultati di sviluppo e di progresso economico e civile ottenuti.

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

1. I Comuni di Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro/Folgarida, Malé, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Vermiglio costituiscono la Comunità della Valle di Sole, che è ente pubblico locale a struttura associata ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*", di seguito indicata legge di riforma, per l'esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata Provincia, ai Comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché quelli trasferiti dai Comuni.
2. Il territorio della Comunità della Valle di Sole è costituito dai territori dei Comuni di cui al comma 1.
3. La sede della Comunità è stabilita nel territorio del Comune di Malè. Potranno essere istituite eventuali sedi distaccate per la gestione decentrata di compiti o attività.

Art. 2. Finalità

1. La Comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità e la Provincia, nonché ogni altro livello istituzionale e con la società civile, in tutte le sue articolazioni, rappresenta indistintamente i Comuni e le comunità locali che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale, valorizzando le peculiarità, culturali, storiche e ambientali del territorio e della relativa popolazione.
2. La Comunità assicura ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.

Art. 3. Autonomia

1. La Comunità dispone di potestà regolamentare riguardo alle funzioni, compiti e attività da esercitare in forma associata, nonché potestà organizzativa - amministrativa, finanziaria e contabile.

Art. 4. Stemma e gonfalone

1. La Comunità della Valle di Sole è dotata di uno stemma e di un gonfalone, individuati e raffigurati nell'apposito provvedimento adottato Consiglio di Comunità a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio di Comunità disciplina con apposito regolamento l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio della Comunità, e le relative modalità.

Art. 5. Leale collaborazione e sussidiarietà orizzontale

1. La Comunità favorisce la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata diretti ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per il quale sia previsto il coinvolgimento di più soggetti.
2. La Comunità valorizza il ruolo del cittadino singolo, dell'associazionismo, della cooperazione e del volontariato e ne favorisce la partecipazione all'attività amministrativa.
3. La Comunità riconosce tra gli altri:
 - a) il Centro studi per la Valle di Sole quale strumento di salvaguardia, valorizzazione e diffusione del patrimonio storico e culturale della valle;
 - b) il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale Adamello Brenta quali strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturale del territorio;
 - c) le Amministrazioni separate di uso civico quali strumenti per la tutela e la valorizzazione dei beni di uso civico e delle proprietà collettive.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 6. Principi generali

1. La Comunità promuove la partecipazione popolare nei modi previsti dallo Statuto e dal regolamento di cui all'art. 7, per consentire alla popolazione presente sul proprio territorio di concorrere all'assunzione delle decisioni.
2. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse da parte di:
 - a) cittadini residenti nei comuni della Valle di Sole che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi anche informali, e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - b) associazioni e movimenti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), della L.P. 41/93 *"Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna"*;
 - c) cittadini con oltre sessantacinque anni di età;
 - d) altre specifiche categorie portatrici di interessi collettivi presenti sul territorio della Comunità, individuate dal regolamento.
3. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività della Comunità il regolamento può prevedere forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni.

Art. 7. Regolamento

1. La Comunità disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, le modalità di attivazione e gestione dell'iniziativa popolare, della consultazione popolare nonché del referendum.
2. Il regolamento disciplina in particolare:
 - a. le modalità di costituzione e di funzionamento delle Consulte già previste del presente Statuto e delle altre Consulte che potranno essere costituite successivamente;
 - b. la costituzione, i compiti e il funzionamento del Comitato dei Garanti di cui all'art. 15 del presente Statuto;
 - c. le modalità di validazione delle firme previste per l'attivazione degli istituti di partecipazione popolare;
 - d. la valutazione di ammissibilità delle petizioni e proposte
 - e. ogni altro aspetto connesso all'attivazione degli istituti di partecipazione.

Art. 7 bis. Processi partecipativi di cui al Capo V ter della L. P. n. 3/2006.

1. La Comunità della Valle di Sole promuove i processi partecipativi previsti dal Capo V ter della L.P. n. 3/2006, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima legge provinciale e dal relativo regolamento di esecuzione.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 8. Petizioni e proposte

1. I cittadini di cui all'art. 6, comma 2, lett. a), possono rivolgere alla Comunità petizioni e proposte relative a tematiche di interesse dell'intera Comunità.
2. Si intende per:
 - a. petizione: la richiesta scritta presentata da almeno centocinquanta cittadini, diretta a sottoporre all'attenzione del Consiglio di Comunità o del Comitato Esecutivo una determinata questione;
 - b. proposta: la richiesta scritta presentata da almeno trecento cittadini, diretta ad ottenere l'adozione di un atto del Consiglio di Comunità o del Comitato Esecutivo a contenuto determinato.
3. Le petizioni sono redatte in forma libera. Le proposte devono essere redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa; le stesse sono preventivamente sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento.
4. Le petizioni e le proposte sono presentate al Presidente che, valutata l'ammissibilità con le modalità stabilite dal regolamento, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio di Comunità o del Comitato Esecutivo la questione oggetto della petizione e della proposta informando il primo firmatario della data prevista per la trattazione.
5. L'esito delle petizioni e delle proposte è comunicato al primo firmatario.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 9. Consultazione popolare

1. La Comunità, rispetto a specifici temi di interesse collettivo, favorisce la consultazione:
 - a. dell'intera popolazione presente sul proprio territorio;
 - b. di gruppi informali di persone.
2. La consultazione è indetta dal Presidente, previa conforme deliberazione del Comitato esecutivo, su proposta:
 - c. del Comitato Esecutivo;
 - d. del Consiglio di Comunità;
 - e. di almeno mille cittadini di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del presente Statuto.
3. Nell'atto di indizione sono indicati i richiedenti, la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati, le modalità di svolgimento.
4. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. Potranno essere sperimentate modalità di consultazione che si avvalgano della tecnologia telematica.
5. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse.

Art. 10. Consulta dei giovani

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, valorizza gli interessi dei giovani e promuove la loro partecipazione all'assunzione delle scelte della Comunità.
2. La Consulta dei giovani è composta da dieci cittadini di età compresa tra sedici e trenta anni individuati con le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 7.
3. La Consulta ha il compito di:
 - a. assicurare il più ampio confronto fra i giovani della Comunità;
 - b. indirizzare richieste e proporre progetti al Comitato Esecutivo con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi;
 - c. esprimersi in ordine ai progetti ad essa rimessi al Comitato Esecutivo che riguardano direttamente i giovani.

Art. 11. Consulta degli anziani

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, favorisce la partecipazione attiva degli anziani alle scelte della Comunità e ne promuove il ruolo, per rappresentarne gli interessi e gli specifici bisogni.
2. La Consulta degli anziani è formata da dieci cittadini di età superiore ai sessantacinque anni individuati con le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 7.
3. La Consulta ha il compito di:
 - a. assicurare il più ampio confronto fra gli anziani della Comunità;
 - b. indirizzare richieste e proporre progetti al Comitato Esecutivo volte a rendere migliore la vita degli anziani sul territorio della Comunità;
 - c. esprimersi in ordine ai progetti ad essa rimessi al Comitato, che riguardano direttamente gli anziani.

Art. 12. Consulta delle pari opportunità

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, promuove idonee iniziative per realizzare le pari opportunità tra i generi; sostiene, in coordinamento con la Commissione provinciale per le Pari Opportunità fra uomo e donna, azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne favorendo interventi per sostenere la compatibilità tra famiglia e lavoro.
2. La Consulta delle pari opportunità è costituita da dieci cittadini dei quali cinque di genere maschile e cinque di genere femminile designati dal Consiglio di Comunità, con le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 7 dello Statuto.
3. La Consulta delle pari opportunità esprime pareri sugli atti che gli sono sottoposti al Comitato Esecutivo e formula istanze nei confronti della medesima.

Art. 13. Consulta delle categorie economiche

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, promuove e valorizza il ruolo delle categorie economiche al fine di perseguire un armonico sviluppo economico e sociale del territorio.
2. La Consulta è costituita da dieci rappresentanti delle categorie economiche individuati con le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 7.
3. La Consulta delle categorie economiche esprime pareri sugli atti che gli sono sottoposti al Comitato Esecutivo e formula istanze nei confronti della Comunità con modalità da disciplinare nel regolamento di cui all'art. 7.

Art. 14. Altre Consulte

1. La Comunità, con specifico provvedimento del Consiglio di Comunità approvato a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può istituire ulteriori Consulte quali strumenti di supporto alla propria azione in relazione a specifici settori o a particolari componenti della popolazione.
2. Il Consiglio di Comunità, con tale provvedimento, individua altresì la composizione e i compiti delle Consulte.
3. Le modalità di costituzione e di funzionamento sono definite dal regolamento di cui all'art. 7.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 15. Norme generali

1. La Comunità riconosce il referendum quale strumento di diretta partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative.
2. Il referendum impegna la Comunità all'approvazione o alla modifica di atti amministrativi a contenuto normativo e di documenti di programmazione.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini di cui all'articolo 6 comma 2 lett. a) .
5. Entro 120 giorni dall'elezione, Consiglio di Comunità nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

6. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
7. L'esito del referendum impegna gli organi della Comunità in carica. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Presidente iscrive all'ordine del giorno dell'organo competente l'oggetto del referendum.

Art. 16. Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum non è ammesso con riferimento:
 - a) a questioni che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario;
 - c) al personale;
 - d) allo Statuto ed al regolamento di funzionamento interno al Consiglio di Comunità;
 - e) ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge.

Art. 17. Referendum propositivo

1. Il referendum può essere proposto da un Comitato promotore composto da almeno trenta cittadini di cui all'articolo 6 comma 2 lettera a).
2. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta, valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire l'espressione della volontà popolare.
3. Il Comitato promotore, entro sessanta giorni dalla verifica di ammissibilità, procede alla raccolta ed al deposito delle sottoscrizioni di almeno il 10 per cento degli cittadini di cui all'articolo 6 comma 2 lett. a). Tale adempimento perfeziona la richiesta di referendum.
4. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dalla richiesta, effettua il controllo formale degli adempimenti di cui al comma 3 e qualora ne ricorrano i presupposti, dichiara ammesso il referendum.
5. Il Presidente, entro trenta giorni dall'ammissione, previa conforme deliberazione del Comitato Esecutivo, indice il referendum, da tenersi entro i successivi sessanta giorni.
6. Nel caso in cui, prima dell'indizione, il Consiglio di Comunità deliberi sul medesimo argomento in conformità agli obiettivi perseguiti dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso.

Art. 18. Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere richiesto dal Consiglio con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.
2. La verifica di ammissibilità è effettuata dal Direttore generale.
3. Il Presidente, entro trenta giorni dalla richiesta, indice il referendum, da tenersi entro i sessanta giorni successivi.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 19. Organi di Comunità

1. Ai sensi del presente statuto e della L.P. n. 3/2006 sono organi di governo della Comunità:
 - il Consiglio;
 - il Presidente;
 - il Comitato esecutivo.
2. Gli organi di cui al precedente comma 1 costituiscono nel loro complesso il governo della Comunità di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'ente.
3. I componenti del Consiglio e del Comitato esecutivo assumono rispettivamente la denominazione di Consiglieri e di Assessori della Comunità.
4. Costituiscono ulteriori organi della Comunità l'Organo di revisione economico-finanziaria e le Commissioni consiliari.

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I – Il Consiglio

Art. 20. Composizione

1. Il Consiglio di Comunità della Valle di Sole è costituito da tredici componenti e segnatamente:
 - Il Presidente
 - n.12 Consiglieri
2. Le modalità di elezione dei componenti del Consiglio sono stabilite dal Capo V bis ("Disposizioni per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Comunità") della L:P. n. 3/2006.
3. I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e comunque sino alla elezione dei nuovi componenti di cui al precedente comma 1.
4. Il Consiglio di Comunità entra in carica al momento della proclamazione degli eletti; nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio provvede alla convalida degli stessi alla carica di Consigliere.

Art. 21. Attribuzioni

1. Il Consiglio di Comunità rappresenta i Comuni della Valle di Sole e le rispettive comunità locali, determina gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione e di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione. Esso ha autonomia organizzativa.
2. Spetta al Consiglio:
 - a. eleggere l'Organo di revisione economica-finanziaria;
 - b. approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni e la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;
 - c. approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità;
 - d. organizzare, nel caso in cui l'ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità, i servizi pubblici e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali;
 - e. nei casi in cui alla lettera d), svolgere le funzioni di autorità d'ambito e quelle provvedimentali, nonché approvare i piani industriali e le carte dei servizi nell'ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti dalla legge e secondo il presente statuto;
 - f. approvare la pianificazione del territorio, i programmi di sviluppo economico e sociale;
 - g. approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, la relazione revisionale e programmatica, il rendiconto della gestione;
 - h. approvare i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 1.000.000 di euro;
 - i. approvare le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;
 - j. approvare e adottare ad ogni atto ad esso sottoposto dal Presidente.
3. Il Consiglio elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge o per statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità, fatto salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da parte del Comitato esecutivo da sottoporre, a pena di decadenza, a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi.

Art. 22. Funzionamento

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento del Consiglio sono fissate in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Il regolamento deve, in particolare, disciplinare:
 - le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse;

- le modalità di effettivo esercizio dei diritti riconosciuti in capo ai Consiglieri;
 - la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni consiliari;
 - la costituzione e il funzionamento dei Gruppi consiliari.
3. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di un quinto dei suoi componenti.
 4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati e se non sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo che la legge o il presente statuto prescrivano una diversa maggioranza.
 5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
 6. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso, secondo le procedure previste dall'art. 24 del Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L. e ss. mm.
 7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo dell'ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

SEZIONE II – Il Presidente

Art. 23. Elezione

1. Il Presidente viene eletto dal corpo per l'elezione degli Organi della Comunità secondo le modalità previste dagli artt. 17 quinquies, 17 sexsies e 17 septies della L.P. n. 3/2006.
2. Il mandato del Presidente dura cinque anni e comunque sino alla elezione del nuovo.

Art. 24. Attribuzioni

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
 - nomina i componenti del Comitato esecutivo e ripartisce gli affari fra gli stessi;
 - convoca e presiede il Consiglio ed il Comitato esecutivo, predisporre l'ordine del giorno, sottoscrive i verbali delle sedute e i relativi provvedimenti;
 - controlla l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio e del Comitato esecutivo;
 - assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;
 - nomina i responsabili delle strutture amministrative, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

- nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla competenza del Consiglio.
2. Il Presidente, oltre alle funzioni di cui al comma precedente, esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
 3. Gli atti del Presidente, non diversamente denominati dalla legge o dal presente statuto, assumono la denominazione di decreti.
 4. Il Presidente nomina il Vice Presidente tra i componenti del Comitato esecutivo.
 5. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo o di assenza.

Art. 25. Consigliere delegato

1. Il Presidente può nominare, tra i componenti del Consiglio di Comunità, un Consigliere delegato per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definite nel provvedimento di nomina.
2. Il Consigliere delegato può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato esecutivo nelle quali si discutono argomenti inerenti i compiti delegati dal Presidente.

SEZIONE III – Il Comitato esecutivo

Art. 26. Composizione

1. Il Comitato esecutivo, è composto dal Presidente e da due componenti nominati dal Presidente medesimo
2. Possono essere nominati componenti del comitato esecutivo i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica.
3. I componenti del Comitato esecutivo che non rivestono la carica di Consigliere possono partecipare alle sedute del Consiglio con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
4. La composizione del Comitato esecutivo deve garantire la rappresentanza di entrambi i generi secondo le modalità stabilite dalla L. P. n. 3/2006

Art. 27. Attribuzioni e funzionamento

1. Il Comitato esecutivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio di Comunità e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario generale o dei

funzionari; attua gli indirizzi generali definiti dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Il Comitato esecutivo collabora con il Presidente nell'amministrazione della Comunità ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. Le riunioni del Comitato sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. A parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Le sedute del comitato esecutivo non sono pubbliche. Il Comitato esecutivo può ammettere alle proprie sedute persone estranee perché illustrino relazioni o diano informazioni o quant'altro risulti necessario.
6. Il Comitato esecutivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Presidente.

SEZIONE IV – Norme generali

Art. 28. Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Presidente o del Comitato esecutivo non comporta le loro dimissioni.
2. Due quinti dei Consiglieri assegnati possono presentare del Consiglio una mozione di sfiducia costruttiva.
3. La proposta di mozione deve:
 - a. essere opportunamente motivata;
 - b. indicare il nominativo del nuovo Presidente e dei nuovi componenti del Comitato esecutivo.
4. La mozione, qualora approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati espressi per appello nominale, determina:
 - a. la cessazione dalla carica del Presidente e dei componenti del Comitato esecutivo.;
 - b. l'elezione del nuovo Presidente e del Comitato esecutivo indicati nella proposta di mozione.
5. La proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di quindici e non oltre trenta giorni dalla presentazione.

Art. 29. Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Al Presidente, ed ai componenti del Consiglio e del Comitato esecutivo si applicano le disposizioni sull'incompatibilità e sull'ineleggibilità previste dagli art. 16, 17 e 17 bis della L..P. n. 3/2006.
2. Il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica del Presidente e dei componenti del Consiglio e del Comitato esecutivo qualora, in capo agli stessi:
 - a. Si verifichi, successivamente all'elezione, qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità;
 - b. Esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni previste come cause di incompatibilità.

Art. 30 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori della Comunità, allorquando il loro conferimento sia disposto per:
 - a. tutela degli interessi della Comunità;
 - b. assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità.
2. Il Consiglio di Comunità, al fine dell'applicazione di quanto previsto al comma precedente:
 - a. per le nomine alla stessa riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti;

- b. nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Presidente dei rappresentanti della Comunità presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni, gli incarichi e le funzioni conferite non costituiscono cause di incompatibilità o ineleggibilità.
3. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.
4. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità negli organi di governo delle società partecipate dalla stessa, si considera connessa con il mandato elettivo.

Art. 31. Disciplina della proroga degli organi

1. Il Presidente e il Comitato esecutivo decadono alla data degli eletti del nuovo Consiglio.
2. Il Comitato esecutivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino alle elezioni del nuovo Presidente.
3. Le Commissioni tecniche previste da specifiche disposizioni di legge restano in carica per la durata del Consiglio di Comunità e sono rinnovate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla loro scadenza, le commissioni tecniche continuano ad esercitare le loro competenze senza alcuna limitazione fino al loro rinnovo.
4. Le Commissioni diverse da quelle indicate al comma precedente scadono alla data di pubblicazione degli eletti del nuovo Consiglio di Comunità.

CAPO II – IL CONSIGLIERE DELLA COMUNITA'

Art. 32 Prerogative dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio. In particolare ha diritto di:
 - a. Partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazioni ed emendamenti alle proposte in discussione;
 - b. Presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c. Formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.
2. Per effettivo esercizio delle proprie funzioni, il Consigliere ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e dispongono degli stessi diritti stabiliti dalle leggi regionali con riguardo ai Consiglieri comunali

CAPO III – ALTRI ORGANI

Art. 33. Gruppi consiliari e capigruppo

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari. Ciascun gruppo è costituito da almeno cinque Consiglieri.
2. I Consiglieri comunicano per iscritto al Presidente il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capigruppo.
3. I Consiglieri che non abbiano comunicato il gruppo di appartenenza sono iscritti al gruppo misto.
4. Ai Capigruppo consiliari sono inviate, anche tramite strumenti informatici, le deliberazioni della Comitato esecutivo nonché, con periodicità mensile, gli elenchi delle determinazioni, delle ordinanze e dei decreti.
5. La Conferenza dei Capigruppo è composta dai capigruppo e dal Presidente, che la presiede.
6. Il Presidente procede alla convocazione della Conferenza ogni qualvolta ritenga necessaria una consultazione dei Capigruppo e comunque ove la stessa venga richiesta congiuntamente da due Capigruppo.

Art. 34 Le Commissioni

1. Con regolamento sono individuate le Commissioni permanenti, nonché le modalità per la costituzione di eventuali Commissioni speciali e ne sono disciplinate le attribuzioni e il funzionamento.

Art. 35. Organo di revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico finanziaria della Comunità è assegnata ad un revisore eletto dal Consiglio di Comunità a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all'Albo dei revisori contabili.
2. Si applicano al revisore, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale per l'organo di revisione dei Comuni.
3. Il revisore, su richiesta del Presidente, ha l'obbligo di partecipare alle sedute del Comitato esecutivo e del Consiglio di Comunità anche per relazionare su specifici argomenti.

TITOLO IV – COMPETENZE

Art. 36. Principi generali

1. La Comunità, in attuazione di quanto disposto dalla legge di riforma, esercita e svolge:
 - a. le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti ai Comuni con obbligo di gestione associata ai sensi dall'art. 8, comma 4 della legge di riforma;
 - b. le ulteriori funzioni amministrative che, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge di riforma, altre leggi provinciali trasferiscano ai Comuni con l'obbligo di gestione associata;
 - c. i compiti e le attività, nell'ambito delle funzioni amministrative riservate alla Provincia che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge di riforma, la legge provinciale attribuisca ai Comuni con l'obbligo di gestione associata;
 - d. i compiti e le attività già dei Comuni, individuati ai sensi dell'art. 8, comma 8 della legge di riforma, con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali all' unanimità dei suoi componenti;
 - e. le funzioni, i compiti o le attività volontariamente affidate ad essa dai Comuni, anche ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. f) della legge di riforma.
2. Dal comma 1, lett. a) di questo articolo sono esclusi:
 - a. ai sensi dell'art. 8, comma 7 della legge di riforma, i compiti e le attività individuati con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Consiglio di Comunità;
 - b. ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge di riforma, i compiti e le attività inerenti i servizi pubblici locali riservati ai Comuni, individuati d'intesa tra Giunta provinciale e Consiglio delle Autonomie Locali.
3. Dal comma 1, lett. d) di questo articolo sono esclusi i compiti e le attività mantenuti in capo ai Comuni ai sensi dell'art. 8, comma 8 della legge di riforma.

Art. 37. Trasferimento di funzioni, compiti e attività da parte della Provincia

1. Con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, sono stabilite:
 - a. tempi e modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni, dei compiti e delle attività di cui all'art. 40, comma 1, lett. a), b), c) e d) del presente Statuto;
 - b. criteri e modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie.
3. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti.

Art. 38 Attribuzioni di funzioni, compiti e attività da parte dei Comuni

1. La Comunità può proporre ai Comuni, anche su loro istanza, l'affidamento alla stessa, di servizi, funzioni, compiti e attività per la gestione in forma associata.
2. Il Consiglio di Comunità approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di convenzione che preveda:
 - a. materie di riferimento;
 - b. funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l'affidamento alla Comunità per la gestione associata;
 - c. modalità di organizzazione;
 - d. durata e termini di decorrenza;
 - e. forme di consultazione degli enti contraenti;
 - f. criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie;
 - g. reciproci obblighi e garanzie.
3. La delibera di approvazione della proposta di convenzione potrà prevedere anche il numero minimo di Comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali la proposta deve essere approvata affinché la stessa divenga vincolante per la Comunità.
4. La proposta, approvata Il Consiglio di Comunità, viene inviata ai Comuni per la relativa approvazione che deve avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine la proposta s'intende rifiutata.
5. Qualora l'attribuzione volontaria abbia ad oggetto servizi pubblici, la proposta di convenzione dovrà comunque prevedere quanto indicato dall'art. 43, comma 3, del presente Statuto.
6. Qualora s'intenda riconoscere all'affidamento carattere permanente ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. f) della legge di riforma, l'attribuzione alla Comunità dovrà avvenire con modifica del presente Statuto.

Art. 39. Servizi pubblici da gestire su ambiti territoriali ottimali

1. La Comunità, entro un anno dall'identificazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 13 comma 6 della legge di riforma, propone ai Comuni la gestione associata delle funzioni, dei compiti, e delle attività relative ai servizi pubblici, di competenza degli stessi, per i quali la legge di riforma imponga l'esercizio in forma associata.
2. Qualora la gestione del servizio presupponga il trasferimento da parte della Provincia di funzioni, compiti e attività ai Comuni con obbligo di gestione associata, il termine di cui al comma precedente decorre dall'esecutività del decreto del Presidente della Provincia che dispone tale trasferimento.

3. Per i fini di cui ai commi precedenti, il Consiglio approva, in prima adozione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di convenzione per ciascun Comune appartenente alla Comunità che:
 - a. individua il servizio o i servizi per i quali si prevede l'attribuzione alla Comunità per la gestione in forma associata;
 - b. disciplina i rapporti finanziari tra il Comune e la Comunità, fermo restando che quest'ultima dispone delle tariffe connesse ai servizi pubblici dalla stessa gestiti;
 - c. prevede le modalità per l'eventuale messa a disposizione, da parte del Comune a favore della Comunità, di risorse umane, organizzative e strumentali;
 - d. disciplina le modalità per la messa a disposizione delle reti e delle infrastrutture di proprietà del Comune, riconoscendo comunque a questi ultimi risorse finanziarie idonee a garantire almeno la copertura dei costi non ancora ammortizzati sostenuti per la rispettiva realizzazione;
 - e. disciplina gli eventuali diritti di informazione riconosciuti a favore del Comune;
 - f. prevede eventuali ulteriori obblighi e garanzie posti reciprocamente in capo alle parti.
4. Le proposte vengono trasmesse ai singoli Comuni per l'eventuale formulazione di osservazioni, che dovranno pervenire alla Comunità entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione.
5. Qualora le osservazioni siano riferite ai contenuti patrimoniali e finanziari della proposta di convenzione, la definizione degli aspetti controversi è rimessa alla valutazione di un arbitro nominato dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla L.P. 7/2005. Il termine di cui al comma 4 è sospeso sino alla comunicazione delle valutazioni arbitrali.
6. Entro i successivi sessanta giorni, il Consiglio approva in via definitiva con la maggioranza dei consiglieri assegnati e con separato provvedimento, le proposte di convenzione riferite ai singoli Comuni. Nelle delibere di approvazione è dato atto che le singole proposte di convenzione divengono vincolanti per la Comunità, qualora le stesse siano approvate da almeno la metà più uno dei Consigli comunali interessati, che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nel territorio di riferimento.
7. Trascorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo senza che il Consiglio di Comunità vi abbia provveduto, la competenza all'approvazione delle proposte di convenzione è assunta dal Presidente, che deve provvedervi entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto:
 - a. delle posizioni emerse in seno al Consiglio;
 - b. delle osservazioni espresse dai Comuni;
 - c. delle eventuali valutazioni espresse dall'arbitro.
8. Le proposte di convenzione vengono inviate ai Comuni per l'approvazione definitiva, che deve avvenire entro centoventi giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine la convenzione s'intende non approvata dal singolo Comune.

9. Qualora venga raggiunto il quorum previsto dal comma 6 del presente articolo, l'approvazione della convenzione diviene atto vincolato anche per i Comuni dissenzienti. Essi devono procedere alla approvazione della convenzione entro i trenta giorni successivi all'avvenuta ricezione di apposita comunicazione da parte della Comunità. Qualora non provvedano si applica il potere sostitutivo previsto dalla normativa vigente.
10. L'attribuzione del servizio pubblico alla Comunità diviene efficace a decorrere dal 01 gennaio dell'anno successivo alla data di sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i Comuni e della Comunità. A decorrere dalla medesima data la Comunità esercita tutte le funzioni previste dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 13, comma 2, della legge di riforma.
11. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dello strumento scelto sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.
12. La Comunità può organizzare i servizi pubblici anche mediante la stipula di un'apposita convenzione con altre Comunità.
13. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici sono svolte dal Consiglio.
14. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici spetta al Comitato esecutivo, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione, e deve essere ispirata al principio della copertura dei costi.

Art. 40. Ulteriori competenze

1. La Comunità, per attuare i piani di cui all'art. 67 ed i programmi provinciali e per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire con benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione sono determinati da apposito regolamento.
3. Per l'attuazione del presente articolo, con appositi atti possono essere regolati i rapporti finanziari tra Comunità e i Comuni.

TITOLO V - GARANZIE

Art. 41. Ricorso in opposizione

1. E' ammesso ricorso in opposizione al Comitato esecutivo, avverso le deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, per motivi di legittimità e di merito.
2. Il ricorso per essere ammissibile deve:
 - a. essere presentato da un cittadino di cui all'articolo 6 comma 2 lettera a), che alla data di presentazione abbia compiuto il diciottesimo anno d'età;
 - b. essere presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c. indicare il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d. segnalare, ove diverso dalla residenza, il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento.
4. Il Comitato esecutivo, ricevuto il ricorso, dispone, nella prima seduta utile, le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a. la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b. la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c. la sospensione del procedimento del ricorso per un periodo massimo di novanta giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d. la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata Il Comitato esecutivo;
 - e. la riammissione degli atti del Consiglio per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione del Comitato esecutivo per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di novanta giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi dieci giorni. Decorso il termine di novanta giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

Art. 42. Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omissi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità.
2. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti dal presente Statuto.

Art. 43. Incompatibilità e ineleggibilità

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Presidente, nonché le cause previste dalla normativa provinciale in materia.
2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Presidente, di Assessore o Consigliere della Comunità e che nel medesimo periodo svolgano o abbiano assunto la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere in uno dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità.
3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, la Comunità invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di trenta giorni, la Comunità, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 44. Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni mandato, determina le modalità di attivazione dell'istituto scegliendo tra le seguenti:
 - a. nomina, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di un proprio difensore civico;
 - b. convenzione con il difensore civico del Consiglio provinciale di Trento;
 - c. convenzione con altra Comunità o Comune.
2. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 45. Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa e di economicità di gestione allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi dalla Comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture, si ispira ai principi del decentramento organizzativo, gestionale e operativo e deve rispondere ad esigenze di trasparenza, partecipazione e agevole accesso dei cittadini alle informazioni e agli atti della Comunità.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri:
 - a. della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dai responsabili delle strutture;
 - b. della gestione per obiettivi;
 - c. del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali;
 - d. della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi;
 - e. della verifica dei risultati conseguiti;
 - f. dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 46. Organizzazione

1. La Comunità definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa sulla base di Servizi e Uffici.
2. Con regolamento sono definite, in particolare:
 - a. le articolazioni delle strutture e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse;
 - b. le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego presso la Comunità, compreso l'utilizzo della mobilità del personale;
 - c. la disciplina delle incompatibilità fra l'impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;
 - d. la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità;
 - e. i criteri per l'attribuzione e la revoca della responsabilità delle strutture, la durata degli incarichi e l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei responsabili delle strutture.
3. Il Comitato esecutivo, con il Piano esecutivo di gestione, assegna obiettivi al Direttore generale ed ai responsabili delle strutture, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 47. Il Segretario Generale

1. Il Segretario generale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario generale è il funzionario più elevato in grado della Comunità, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Al medesimo può essere attribuita la responsabilità di una o più strutture organizzative.
3. Il Segretario generale inoltre:
 - a. partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, alle quali assicura la propria consulenza, e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b. cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c. coordina le strutture organizzative della Comunità, presta alle medesime consulenza giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d. in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni rimesse alla competenza della Comunità, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità dell'istruttoria;
 - e. su richiesta del Presidente, roga i contratti nei quali la Comunità è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse della stessa;
 - f. esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento di organizzazione sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario generale e i responsabili delle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.
5. Alle funzioni del Segretario generale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 5 marzo 1993 n. 4 e ss.mm.
6. Nel regolamento organico del personale dipendente della Comunità sono stabiliti i requisiti di accesso al posto di Segretario generale della Comunità e il relativo trattamento economico.

Art. 48. Responsabili di struttura

1. Ai responsabili delle strutture organizzative spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte

operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.

3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati raggiunti.
4. Nell'esercizio delle loro funzioni i responsabili delle strutture rispondono al Presidente e al Comitato esecutivo dei risultati della loro attività.

Art. 49. Avalimento

1. La Comunità può stipulare, con uno o più Comuni appartenenti alla stessa, convenzioni per l'avvalimento dei relativi uffici fermo restando l'imputazione degli atti alla Comunità.
2. La Comunità può acconsentire all'avvalimento, da parte di uno o più Comuni, dei propri uffici ferma restando l'imputazione degli atti ai Comuni interessati.
3. L'avvalimento di cui ai commi precedenti è disciplinato da apposita convenzione predisposta nel rispetto della normativa vigente.

Art. 50. Presidenza delle Commissioni giudicatrici di concorso e di gara

1. Le commissioni giudicatrici di concorso sono, di norma, presiedute dal Segretario generale ovvero dal dirigente o funzionario di volta in volta individuato dallo stesso.
2. Le commissioni di gara sono, di norma, presiedute dal responsabile della struttura organizzativa competente alla gestione del contratto.

Art. 51. Rappresentanza in giudizio

1. Il Presidente, ove non diversamente stabilito dalle deliberazioni di autorizzazione del Comitato esecutivo, rappresenta la Comunità in giudizio.
2. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale della Comunità, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII – ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 52. Enunciazione dei principi generali

1. La Comunità osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, sussidiarietà, equità.
2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. La Comunità nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 53. Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali della Comunità, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 54. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze dirigenziali sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo della Comunità e all'albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 55. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri rispettivamente della Comunità e dei Comuni appartenenti al territorio della medesima, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dell'organo di revisione.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di 36 differimento

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 56. I regolamenti

1. La Comunità ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato, nonché quelli necessari per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto.
2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio, salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente, con la maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. La Comunità raccoglie in apposito archivio i regolamenti vigenti, ne favorisce la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque e dispone per la pubblicazione sul proprio sito internet.

Art. 57. Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze della Comunità, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dalla Comunità con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 58. Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. La Comunità individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. La Comunità favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non esistano espliciti divieti contenuti in leggi, nei regolamenti o nel presente Statuto. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 59. Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblicato all'albo della Comunità..

Art. 60. Regolamento sul procedimento

1. La Comunità disciplina con regolamento :
 - a) le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica;
 - b) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

TITOLO VIII – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

CAPO I - PROGRAMMAZIONE

Art. 61 Strumenti di programmazione della Comunità

1. La Comunità ispira la propria azione ai principi della programmazione e del controllo.
2. La Comunità adotta i propri strumenti di programmazione in coerenza con gli eventuali atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli imposti da specifiche disposizioni di legge.
3. Il principio di controllo è perseguito:
 - a. la verifica dei risultati raggiunti anche in termini di soddisfazione dei cittadini;
 - b. l'analisi dell'efficienza e dell'economicità dell'attività sviluppata;
 - c. la definizione delle eventuali misure correttive.
4. Costituiscono livelli della programmazione della Comunità:
 - a. la programmazione di livello strategico;
 - b. la programmazione di livello attuativo.
5. A ciascun livello di programmazione di cui al comma precedente corrisponde un analogo livello di controllo

Art. 62 Programmazione strategica

1. Il piano di sviluppo costituisce lo strumento di programmazione di livello strategico elaborato dalla Comunità per la definizione del modello di sviluppo economico e sociale del proprio territorio. Con il piano di sviluppo, la Comunità declina rispetto al proprio territorio obiettivi, priorità e criteri di intervento, in relazione alle vocazioni e alle peculiarità locali.
2. Il piano di sviluppo della Comunità contiene, in particolare:
 - a. l'analisi della situazione economica e sociale per l'ambito territoriale della Comunità;
 - b. la definizione delle linee strategiche e degli obiettivi per le materie di competenza della Comunità, tenuto conto di eventuali specificità territoriali;
 - c. le modalità di realizzazione degli obiettivi;
 - d. l'individuazione di progetti intersettoriali innovativi;
 - e. i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio, nonché per l'adozione degli ulteriori strumenti programmazione attuativa.

3. La Comunità garantisce la partecipazione al procedimento di formazione del piano di sviluppo da parte dei Comuni ad essa appartenenti, della Provincia e delle associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della Comunità.
4. Il piano è approvato dal Consiglio e diviene efficace con la procedura di codecisione cui all'articolo 39 del presente Statuto.
5. Esso ha durata indeterminata e può essere aggiornato anche in occasione del rinnovo degli organi di governo della Comunità.

Art. 63. Programmazione attuativa

1. La programmazione di livello attuativo si realizza attraverso l'adozione da parte della Comunità, in coerenza con il proprio piano di sviluppo:
 - a. dei progetti intersettoriali individuati dal piano;
 - b. del programma generale delle opere pubbliche previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 15 novembre 1993, n.36;
 - c. degli strumenti di programmazione previsti dalle leggi provinciali di settore.
2. La programmazione di livello attuativo deve essere coerente con la programmazione di livello strategico e di tale coerenza è dato atto nei provvedimenti di approvazione dei diversi strumenti di programmazione di livello attuativo. Per le medesime finalità, entro due anni dalle eventuali modifiche della programmazione strategica, la Comunità procede alla ricognizione ed alla rettifica delle incoerenze contenute nei diversi strumenti di programmazione attuativa.

CAPO II – CONTROLLO

Art. 64 Controllo sulla programmazione strategica

1. Trascorsi trenta mesi dall'elezione del Comitato esecutivo, la stessa presenta al Consiglio di Comunità una relazione circa lo stato di attuazione del Piano di sviluppo.
2. Il Consiglio con deliberazione soggetta alla procedura di codecisione cui all'art. 39 del presente Statuto:
 - a. prende atto della relazione circa i risultati ottenuti e i livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti;
 - b. approva gli indirizzi generali per l'eventuale adozione di azioni necessarie.
3. Al termine del mandato il Comitato esecutivo presenta al Consiglio una relazione finale circa l'attuazione del Piano di Sviluppo.

Art. 65. Controllo sulla programmazione attuativa

1. Il controllo sulla programmazione attuativa è esercitato con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio può prevedere ulteriori strumenti di controllo in sede di approvazione dei singoli programmi attuativi.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 66. Revisioni dello Statuto

1. In assenza di diverse disposizioni di legge, le modifiche al presente Statuto sono approvate con le modalità stabilite per la prima adozione.

Art. 67. Rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai Comuni

1. Nei casi in cui lo Statuto o la legge di riforma preveda il rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai Comuni, queste trovano applicazione in quanto compatibili, intendendosi sostituiti rispettivamente:
 - a. il Sindaco con il Presidente della Comunità;
 - b. la Giunta con il Comitato esecutivo della Comunità;
 - c. il Consiglio con il Consiglio di Comunità;
 - d. il Consigliere con il Consigliere della Comunità.

Art. 68. Norme transitorie e finali

1. La Comunità della Valle di Sole subentra ai sensi dell'articolo 42 della legge provinciale 16 giugno 2006 n.3 nella titolarità di ogni rapporto giuridico già facente capo al Comprensorio della Valle di Sole.
2. Gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio della Valle di Sole si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.
3. Ove non diversamente disciplinato dalla legge, la popolazione residente in ciascun Comune appartenente al territorio della Comunità, è individuata sulla base dei dati ufficiali diffusi dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento.
